

## **Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro sucedanei, nonché di fiammiferi**

### **Audizione di Logista Italia presso la Commissione Finanze e Tesoro del SENATO**

Il settore del tabacco è oggetto oggi di significative evoluzioni a fronte delle quali consideriamo un privilegio poter offrire il nostro contributo.

Logista Italia nasce a seguito del processo di privatizzazione dei Monopoli di Stato, quando nel 2005 il gruppo spagnolo Logista, operatore logistico leader in Europa, decide di investire in Italia acquisendo le attività di distribuzione e vendita, in precedenza gestite direttamente dallo Stato.

Logista si posiziona nella fase intermedia della filiera del tabacco, interfacciandosi con le manifatture e i produttori a monte e i punti vendita a valle e interagendo con tutti i principali organi di controllo ed enti istituzionali e amministrativi del settore.

Logista Italia ha investito nella diversificazione per lo sviluppo di nuovi business attraverso un'altra azienda del gruppo, Terzia SpA, il cui core business è la commercializzazione dei prodotti non fumo per le tabaccherie tra i quali appunto i fiammiferi.

In un'ottica di continuo miglioramento sono stati condotti importanti investimenti nelle più avanzate tecnologie e, in accordo con gli altri operatori della rete, è stato avviato con determinazione un percorso per una sempre maggiore integrazione del network al fine di rendere più efficiente e produttiva la gestione logistica dei prodotti e sempre con la massima certezza e garanzia nella riscossione e versamento delle imposte.

Solo a titolo esemplificativo si segnala che tutti i flussi amministrativi di vendita e riscossione delle accise sono puntualmente condivisi e verificati con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In particolare Logista Italia gestisce una rete distributiva capillare che si rivolge a tutte le circa 56.000 rivendite distribuite sull'intero territorio nazionale, servite da 182 depositi fiscali- 8 centrali e 174 locali, con una superficie di stoccaggio di circa 200.000 mq distribuendo circa 80 milioni di kg all'anno di prodotti da fumo alle rivendite.

Logista Italia dunque provvede alla riscossione e versamento all'erario delle imposte gravanti sui prodotti del tabacco. Nell'ultimo anno sono state riscosse e versate imposte per circa 13,5 miliardi di euro (10,4 miliardi di euro a titolo di accise e 3,1 miliardi di euro a titolo di IVA).

Rivolgendo il proprio core business alla distribuzione e non alla commercializzazione, Logista si riferisce ai volumi distribuiti e non al valore ad essi connesso e, risultando allineata con il sistema statale di riscossione delle imposte sul tabacco, gestisce la sua attività sulla base di un'essenziale e fondativo concetto di neutralità rispetto a tutti i suoi stakeholder, con l'obiettivo di rispondere con un sempre più elevato livello di servizio alle esigenze dei propri clienti, produttori e tabaccai.

A tale proposito rileviamo che lo "schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro sucedanei, nonché dei fiammiferi" ha introdotto nuove e importanti misure in materia.

In primo luogo, è stato apprezzato l'intervento del legislatore volto ad una revisione della tassazione, orientata ad apportare un equilibrio tra le componenti ad essa riferite, nella direzione di un maggiore allineamento con gli altri paesi europei, in presenza di condizioni di mercato particolarmente complesse tali da generare la forte preoccupazione degli operatori in esso coinvolti.

In questo senso, si ritiene che sia opportuno procedere con un attenta valutazione al fine di verificare l'adeguatezza degli importi definiti dallo schema di decreto e di assicurare un sistema di interventi gradualmente ed equilibrati, affinché possano essere gestiti i livelli di tassazione in modo da garantire nel tempo stabilità all'intero sistema in termini economici.

Si desidera cogliere questa occasione per sottolineare alcuni punti critici della nuova regolamentazione definita dal provvedimento, in particolare in merito a tre temi:

- prodotti da inalazione senza combustione (tabacco e non tabacco)
- tracciabilità del prodotto
- fiammiferi

### **Prodotti da inalazione senza combustione**

In merito a tali prodotti si ritiene opportuno evidenziare due aspetti:

- A) Inadeguatezza del soggetto obbligato alla dichiarazione di equivalenza e relativi impatti.
- B) Impatti dell'abrogazione delle misure relative alla regolamentazione normativa e fiscale dei tabacchi lavorati *tradizionali*.

#### **A) Inadeguatezza del soggetto obbligato alla dichiarazione di equivalenza e relativi impatti.**

Lo schema di decreto disciplina i nuovi prodotti da inalazione distinguendoli sulla base della presenza o meno di tabacco. I tabacchi da inalazione senza combustione sono, infatti, ricompresi nell'ambito dei tabacchi lavorati e integrano le categorie attualmente presenti dei tabacchi da fumo e non da fumo, mentre da esso sono esclusi i prodotti consumabili per inalazione e senza combustione ma non costituiti da tabacco.

A questo proposito, l'articolo 1, comma 1, lettera *d*) e lettera *e*), dello schema di decreto stabilisce che il calcolo dell'imposta gravante su tali prodotti si fonda sull'individuazione del quantitativo equivalente di sigarette a cui corrisponderebbe il consumo dei prodotti in questione.

E' previsto, inoltre, che l'obbligo di dichiarare tale equivalenza, nel caso dei tabacchi da inalazione senza combustione sia in capo al soggetto obbligato al pagamento dell'accisa e, nel caso dei prodotti da inalazione senza combustione non contenenti tabacco, gravi sul soggetto autorizzato alla commercializzazione di tali prodotti (a norma dell'articolo 64-*quater*, comma 2), e tenuto al pagamento dell'imposta.

In entrambi i casi Logista Italia si identifica con tale soggetto. Ed è appunto su tale ultima previsione che si desidera evidenziare forti perplessità e per la quale si ritiene necessario intervenire con una opportuna revisione.

➤ **Inadeguatezza del soggetto obbligato alla dichiarazione**

In primo luogo si considera che, seppure l'individuazione del valore equivalente è necessaria per la quantificazione dell'imposta e fa riferimento a procedure emanate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tale indicazione sarebbe fornita da operatori che non sono a conoscenza delle caratteristiche tecniche del prodotto occupandosi di fatto della sola distribuzione.

Del resto, nel caso di tabacchi lavorati *tradizionali* la comunicazione delle caratteristiche qualitative del prodotto (contenuto di nicotina, condensato, ecc.) fa capo al produttore in fase di registrazione del prodotto in tariffa presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

➤ **Rischi derivanti dagli errori nella definizione dell'equivalenza**

E' evidente che con tali presupposti e anche qualora il distributore fosse tenuto esclusivamente a certificare valori definiti dal produttore, esso rimarrebbe comunque responsabile di fronte all'erario per eventuali errori nella dichiarazione di equivalenza, esponendosi a rischi che richiederebbero per il business garanzie tali da rendere l'attività di distribuzione non più sostenibile.

Si ritiene pertanto necessario che siano il produttore o l'importatore, in possesso di tutte le informazioni necessarie sul prodotto, a fornire tutte le indicazioni ad esso riferite, in particolar modo il quantitativo equivalente allo stesso riferibile per l'applicazione dell'imposta, e che gli stessi siano responsabili di tale equivalenza di fronte all'erario.

**B) Impatti dell'abrogazione delle misure relative alla regolamentazione normativa e fiscale dei tabacchi lavorati *tradizionali***

In merito specificatamente ai tabacchi da inalazione riteniamo importante aggiungere anche un ulteriore elemento di riflessione.

L'articolo 1, comma 1, lettera *d*), infatti, prevede l'abrogazione di alcune disposizioni contenute nel D.Lgs.504/1995 relative ai tabacchi lavorati *tradizionali*, con riferimento alla definizione di un prezzo fisso di vendita al pubblico attraverso l'iscrizione in tariffa del prodotto presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla ripartizione dello stesso secondo le componenti fiscali (accisa e iva) e la quota spettante al fornitore e al rivenditore attraverso la pubblicazione delle relative tabelle (art. 39 *quater* e art. 39 *quinquies*), all'IVA c.d. monofase e alla fissazione di un aggio fisso per i rivenditori (art. 39 *sexies* e art. 39 *septies*).

Tali previsioni costituiscono una componente fondamentale dell'impianto normativo relativo ai tabacchi lavorati e rappresentano garanzia di certezza e trasparenza dell'intero sistema normativo e fiscale ad essi riferito.

Si ritiene che l'abrogazione di tali previsioni implicherebbe la definizione di una nuova regolamentazione specifica che, a fronte di un sistema funzionale già esistente e collaudato quale quello dei tabacchi lavorati *tradizionali*, potrebbe non essere idoneo a riproporre gli stessi livelli di certezza e trasparenza.

Risulta evidente inoltre che le nuove misure da una parte imporranno un ulteriore aggravio per quanto riguarda i processi di rendicontazione e i flussi informatici di controllo e dall'altra non potranno che incrementare gli adempimenti previsti (si pensi alla gestione dell'IVA) determinando nel complesso un notevole appesantimento dell'intero sistema .

Si ritiene pertanto che sia opportuno mantenere le previsioni dettate in materia di tabacchi lavorati *tradizionali* citate in precedenza anche in relazione ai tabacchi da inalazione senza combustione.

---

## **Tracciabilità del prodotto**

Si rileva che su questo tema lo schema di decreto introduce la previsione di successivi interventi per l'adozione di nuove misure sulla rintracciabilità e legittimazione dei prodotti in conformità della nuova Direttiva 2014/40/UE.

E' evidente che il tema della tracciabilità del prodotto per Logista Italia è estremamente rilevante ed è stato apprezzato che lo schema di decreto intervenga in materia.

In primo luogo l'azienda è da sempre impegnata con determinazione nella lotta al mercato illegale.

A questo scopo, infatti, Logista Italia ha fortemente voluto far parte dell'Osservatorio per la lotta al contrabbando e alla contraffazione, che è stato recentemente istituito presso l'Università di Padova e che coinvolge i principali operatori del settore.

La specializzazione nell'attività di distribuzione, inoltre, attraverso la gestione di una rete capillare e integrata e la capacità di rispondere adeguatamente alle esigenze dei diversi stakeholder in condizione di completa neutralità, costituiscono aspetti complessi e impegnativi, ma nel contempo sono le caratteristiche uniche ed essenziali che hanno consentito a Logista Italia di garantire quel livello di sicurezza e affidabilità necessario per ricoprire un ruolo di primo piano all'interno della filiera.

Per questi motivi, si ritiene che Logista Italia sia in possesso dell'esperienza necessaria e dei requisiti di indipendenza richiesti per rappresentare un attore di riferimento nello sviluppo delle nuove misure di tracciabilità a livello nazionale e comunitario.

Si intende, pertanto, manifestare il forte interesse e l'assoluta disponibilità a partecipare ai lavori per la definizione dei nuovi sistemi di tracciatura, non solo in relazione agli impatti sull'azienda che la materia determina, ma anche per il contributo che si ritiene certamente di poter offrire.

---

## **Fiammiferi**

L'ultimo tema che si ritiene importante sottolineare è relativo alle nuove previsioni introdotte in materia di fiammiferi.

L'attuale disciplina stabilisce, a norma dall'articolo 62-*bis* e 62-*ter* del D.Lgs 504/1995 e successive modificazioni, che tale prodotto è gravato da un'imposta di fabbricazione calcolata sulla base delle aliquote indicate dallo stesso provvedimento.

L'imposta di fabbricazione grava per definizione sul fabbricante o sul soggetto che effettua la prima immissione al consumo.

Il prezzo di vendita del prodotto è pertanto comprensivo di imposta di fabbricazione e imposta sul valore aggiunto ed è definito attraverso apposite tabelle pubblicate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in conformità di quanto richiesto da fabbricanti o importatori al momento dell'iscrizione del prodotto nella tariffa di vendita presso la stessa Agenzia.

Lo schema di Decreto Legislativo prevede l'abolizione di tali disposizioni.

A tale proposito appare rilevante osservare che la previsione di un'imposta di fabbricazione ha consentito il mantenimento di una sostanziale stabilità del mercato con riferimento alla valorizzazione economica del prodotto e ha contribuito ad evitare eventuali effetti distorsivi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo IVA.

### **➤ Impatti sul valore del prodotto**

Evidentemente non si tratta di un mercato che a livello nazionale rappresenta un elemento determinante nella composizione del gettito erariale e che per la sua gestione non prevede elevata complessità.

Tuttavia, vi è da sottolineare che l'eliminazione dell'imposta avrebbe come immediato effetto una riduzione del valore del prodotto già acquistato dagli

operatori del settore, precedentemente all'entrata in vigore del provvedimento.

➤ **Impatti sugli operatori del settore**

Se si considera anche che la struttura di tale mercato è caratterizzata da numerosi operatori, fabbricanti, grossisti e dettaglianti, il suddetto effetto è amplificato e gli stessi potrebbero non essere in grado di assorbire la perdita relativa alle giacenze di prodotto e agli accordi commerciali pregressi in un mercato che richiede una pianificazione degli acquisti nel lungo periodo.

A fronte di tali considerazioni, qualora si ritenesse opportuno procedere con tale provvedimento di abrogazione, si ritiene necessaria quantomeno l'introduzione di una disposizione transitoria che preveda un **differimento dei termini di applicazione** dello stesso **di almeno 24 mesi** in modo da consentire lo smaltimento delle scorte e soprattutto la ridefinizione degli accordi commerciali sulla base della nuova normativa in un mercato completamente diverso.